

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 851, 214 e 287-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

(RELATORE DE CAROLIS)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE n. 851

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato
di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**
di concerto col **Ministro del Tesoro**

Comunicati alla Presidenza il 28 marzo 1973

con annesso testo dei disegni di legge

Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione (n. 214)

d'iniziativa dei senatori **DE MATTEIS, PIERACCINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE,**
ARNONE, ALBERTINI, CIPELLINI e ARFÈ

E

Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione
e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (n. 287)

d'iniziativa dei senatori **COPPOLA, FOLLIERI e BARTOLOMEI**

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 851

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'attuale sistema di progressione alla qualifica di magistrato di Cassazione prevede, in base alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, che i magistrati, al nono anno di anzianità nella qualifica di magistrato di Corte di appello, partecipino allo scrutinio e, in caso di esito favorevole, conseguano la nomina al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui compiono undici anni di anzianità.

Le operazioni di scrutinio sono attualmente affidate ad una apposita Commissione di alti magistrati, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, la quale formula il suo giudizio quasi esclusivamente sulla base dei titoli (sentenze, requisitorie o altri lavori giudiziari) redatti dal magistrato in un periodo che è fissato mediante sorteggio.

Riguardo a tale sistema sono stati prospettati dubbi di legittimità costituzionale, poichè la progressione in carriera dei magistrati risulta, in tal modo, affidata ad un organo che pur essendo emanazione del Consiglio superiore, non può certamente identificarsi con esso: ciò costituirebbe violazione dell'articolo 105 della Costituzione, in virtù del quale la promozione dei magistrati è attribuzione esclusiva del Consiglio superiore della magistratura.

È stato anche rilevato che il procedimento di valutazione, circoscritto al solo esame dei titoli, non è idoneo a garantire una completa valutazione della capacità del magistrato.

Sono state sollevate, infine, critiche in ordine alla previsione di un doppio termine, il primo riferito alla valutazione ed il secondo alla nomina del magistrato, che, in un sistema di progressione a ruolo aperto, non trova alcuna giustificazione di natura logica o giuridica.

Pertanto, fin dalla V legislatura furono presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare (Di Primio ed altri, Pieraccini ed altri, Montini ed altri) che contemplavano un diverso sistema di progressione. In questa legislatura le proposte sono state riprese ad iniziativa dei senatori De Matteis ed altri, e dei senatori Coppola ed altri, nonchè in un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro

del tesoro, considerati gli orientamenti emersi nelle diverse sedi e il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il nuovo sistema prevede che i magistrati di Corte di appello, dopo sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono presi in esame direttamente dal Consiglio superiore, previo parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Consiglio di amministrazione per i magistrati che sono addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, al fine della loro nomina alla qualifica di magistrato di Cassazione.

Gli elementi di valutazione — ed è questa la norma nuova e qualificante della legge — riguardano la preparazione e la capacità tecnico-professionale, la laboriosità e la diligenza dimostrata nell'esercizio delle funzioni, ed i precedenti positivi, relativi al servizio prestato. È prevista, inoltre, la facoltà del Consiglio superiore di estendere la valutazione, assumendo, ogni ulteriore elemento di giudizio reputato necessario, nelle forme e con le modalità più idonee ed anche mediante accertamenti diretti, con la garanzia del contraddittorio nei riguardi dell'interessato.

Il nuovo sistema di valutazione non trascura, naturalmente, proprio per la possibilità di acquisire elementi di giudizio relativi anche al servizio prestato, l'esame dei lavori redatti dal magistrato nel corso della sua attività, ma nello stesso tempo non limita la valutazione stessa al solo esame di tali lavori, in un periodo limitato la cui determinazione è peraltro affidata dall'attuale sistema, con un meccanismo del tutto irrazionale, alla sorte.

Appare da ciò evidente come il nuovo sistema si contrapponga nettamente al precedente, in quanto estende l'indagine a tutto il servizio precedentemente prestato ed investe l'intera personalità del magistrato in una visione globale comprensiva della preparazione, della diligenza, della capacità e di ogni altro aspetto significativo.

Infine il nuovo sistema restituisce integralmente al Consiglio superiore, organo costituzionale di autogoverno della magistratura, il compito di decidere in ordine alla

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

promozione dei magistrati, secondo la norma costituzionale.

Altro punto qualificante della riforma è l'introduzione del requisito dello svolgimento di un periodo minimo di dieci anni di attività negli uffici giudiziari, proprio a garanzia di quell'adeguata preparazione del giudice all'esercizio della delicata funzione che si acquista soprattutto mediante il quotidiano contatto con la realtà giudiziaria.

Il concorso per esame è stato oggetto di un'ampia discussione e la Commissione ha concluso per il suo mantenimento fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per non oltre quattro anni: in tal modo, allorché sarà discussa la riforma dell'ordinamento giudiziario, anche tale istituto potrà essere riesaminato ed opportunamente inquadrato nel disegno generale che il legislatore vorrà prefigurare e realizzare.

Il disegno di legge prevede, altresì, un'innovazione all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, relativo alla nomina agli uffici direttivi superiori nel senso che è stata ancorata ad un momento temporale predefinito la dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore, cui conseguono

immediatamente effetti giuridici ed economici, mentre rimane differito al verificarsi delle vacanze il conferimento dell'ufficio direttivo. In tal modo si assicura in questo caso una regolamentazione uniforme a quella già prevista per la nomina a magistrato di appello e di cassazione e si consegue l'ulteriore vantaggio della possibilità di operare, all'atto del conferimento degli uffici direttivi, una scelta più idonea in quanto estesa ad un numero maggiore di magistrati aventi la qualifica richiesta. Merita menzione la soppressione, al secondo comma dell'articolo 19, della riserva annuale di tre posti degli uffici direttivi superiori previsto dal disegno di legge governativo in favore dei vincitori del concorso per esame a magistrato di cassazione.

Sono, poi, previste alcune norme di carattere transitorio che riguardano la posizione dei magistrati promossi con la vigente disciplina e quindi la tutela dei diritti acquisiti, la sospensione degli scrutini in corso e di quelli indetti, la regolamentazione della posizione dei magistrati già sottoposti a scrutinio al momento dell'entrata in vigore della legge in esame.

DE CAROLIS, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

«Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrati di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori» (851) (214) (287)

21 febbraio 1973

La Commissione ha esaminato congiuntamente i tre disegni di legge in titolo e

comunica di non opporsi al loro ulteriore corso. Tale parere favorevole, peraltro, per quanto concerne i disegni di legge nn. 214 e 287, è subordinato alle condizioni che la spesa e la relativa copertura, qualunque sia la decisione della Commissione giustizia nel merito dei provvedimenti, siano contenute nei limiti previsti dal disegno di legge n. 851.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE n. 851**TESTO DEL GOVERNO**

—

Art. 1.

(Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione)

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di Corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

1) preparazione e capacità tecnico-professionale con particolare riguardo alle funzioni da esercitare;

2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;

3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

Art. 2.

(Pareri del Consiglio giudiziario e del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

—

Art. 1.

(Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione)

Identico:

1) preparazione e capacità tecnico-professionale;

2) *identico;*

3) *identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

(Pareri del Consiglio giudiziario e del Consiglio di amministrazione)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il Consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Art. 3.

(Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato)

Il Consiglio superiore comunica al Ministero di grazia e giustizia e all'interessato il parere del Consiglio giudiziario. Il parere del Consiglio di amministrazione viene comunicato al Consiglio superiore e all'interessato.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 maggio 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Art. 4.

(Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato)

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all'interessato. Il parere del Consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato.

Identico.

Art. 4.

(Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo indicato nel comma precedente può, su domanda degli interessati, essere ridotto fino alla metà dal Consiglio superiore il quale, a tal fine, prende in esame ogni servizio precedentemente prestato.

Art. 6.

(*Nuova valutazione*)

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

Art. 7.

(*Nomina a magistrato di Cassazione*)

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 8.

(*Rinuncia alla nomina*)

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perchè addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(*Nuova valutazione*)

Identico.

Art. 7.

(*Nomina a magistrato di Cassazione*)

Identico.

Art. 8.

(*Rinuncia alla nomina*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 9.

(Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni)

I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Art. 10.

(Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione)

Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

Art. 11.

(Concorsi per esami)

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge è indetto annualmente il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Tale concorso è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 12.

(Requisiti e modalità del concorso per esame)

Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'an-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 9.

(Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni)

Identico.

Art. 10.

(Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione)

Identico.

Art. 11.

(Concorsi per esami)

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Requisiti e modalità del concorso per esame)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

no precedente abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

Art. 13.

*(Conferimento della nomina
a seguito di concorso per esame)*

I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

Art. 14.

(Decorrenza delle nomine già conseguite)

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Collocamento nel ruolo di anzianità)

Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli arti-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Conferimento della nomina
a seguito di concorso per esame)*

Identico.

Art. 14.

(Decorrenza delle nomine già conseguite)

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Identico.

Art. 15.

(Collocamento nel ruolo di anzianità)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

coli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità*)

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, nel primo quadrimestre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta.

Art. 17.

(*Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori*)

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 18.

(*Permanenza nelle precedenti funzioni*)

I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

Art. 19.

(*Conferimento degli uffici direttivi superiori*)

Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità*)

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta.

Art. 17.

(*Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori*)

Identico.

Art. 18.

(*Permanenza nelle precedenti funzioni*)

Identico.

Art. 19.

(*Conferimento degli uffici direttivi superiori*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, e riservando annualmente tre posti ai magistrati con funzioni direttive superiori che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione quali vincitori del concorso per esame.

Art. 20.

*(Norme transitorie
per la nomina a magistrato di Cassazione)*

L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.

Art. 20.

(Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente)

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

*(Norme transitorie
per la nomina a magistrato di Cassazione)*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole per non più di due volte sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 22.

(Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori)

I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 17 conseguono la nomina alle funzioni

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(*Entrata in vigore*)

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(*Onere finanziario*)

Identico.

Art. 24.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE
nn. 214 e 287**Art. 1.**

*(Attribuzione della qualifica
di magistrato di Cassazione)*

I magistrati di Corte d'appello, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura, preso in esame il parere del Consiglio giudiziario e valutati gli elementi di cui al successivo articolo 2, procede alla nomina, che produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, detto Consiglio è composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati, non addetti agli uffici giudiziari, e per quelli in servizio all'estero, il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Art. 2.

(Elementi di valutazione)

Il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio di amministrazione e la valutazione del Consiglio superiore della magistratura debbono essere motivati e debbono essere effettuati con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato nelle diverse funzioni, alla capacità tecnico-professionale, alla

laboriosità ed alla diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle diverse funzioni.

Il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, in contraddittorio con l'interessato, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Art. 3.

(Nuova valutazione)

I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina)

La nomina a magistrato di Cassazione non può, comunque, essere conferita a coloro che non abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Deduzioni dell'interessato ed osservazioni
del Ministro di grazia e giustizia)*

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministero di grazia e giustizia dal Consiglio superiore della magistratura; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 6.

(Destinazione dei magistrati di Cassazione)

Fino a quando non siano destinati ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

Art. 7.

(Rinunzia alla nomina)

La dichiarazione di rinunzia alla nomina a magistrato di Cassazione, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. In tal caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 8.

(Concorso per esami)

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per due anni.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di Appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli arti-

coli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame, di cui al presente articolo, sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posto di magistrato di Cassazione, indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Art. 9.

(Scrutini in corso)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione; continua, invece, l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole di cui ai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione, agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1, ed agli effetti economici dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 10.

(Magistrati non scrutinati precedentemente)

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la nomina a magistrato di Cassazione, pur avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 2.

Art. 11.*(Decorrenza delle nomine precedenti)*

Le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono anticipate ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1960, ferma restando, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della magistratura all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.*(Collocazione in ruolo)*

Rimangono ferme, ad ogni effetto, le collocazioni nel ruolo di anzianità della magistratura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

In nessun caso coloro che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge possono essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina in Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.*(Nomina agli uffici direttivi superiori)*

L'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, nu-

mero 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3) della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel primo quadrimestre di ogni anno, prende in esame, ai fini della dichiarazione di cui al precedente comma, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono, indipendentemente dall'anzianità predetta.

I magistrati dichiarati idonei che, per difetto di vacanze, non possono entro l'anno accedere alle funzioni direttive superiori, conseguono la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio successivo per ogni effetto giuridico ed economico.

I magistrati, cui sia stata conferita la nomina a norma del precedente comma, sono trattenuti ad esercitare temporaneamente le precedenti funzioni sino a quando non vi sia possibilità di conferimento dell'ufficio direttivo superiore ».

Art. 14.*(Onere economico)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 338 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.